

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 177/CGF (2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CALC. DI GIROLAMO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMI 2, 3, 4 STATUTO FEDERALE ED 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 1442/1172 PF12-13 GT/DL DEL 3.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 3.12.2013)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Girolamo Rosario annullando la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, PER LE VIOLAZIONI, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 ED ALL'ART. 22, COMMA 8, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI TESSERATI, CALC. SIMONE PONTIGGIA E SIG. ROBERTO SERVALLI, IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PONTIGGIA SIMONE ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013 - NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)**

**3. RICORSO DELL'U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 ED ALL'ART. 22, COMMA 8, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI, CALC. SIMONE PONTIGGIA E SIG. ROBERTO SERVALLI, IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PONTIGGIA SIMONE ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013 - NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)**

**4. RICORSO DEL SIG. SERVALLI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 22 COMMA 8 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PONTIGGIA SIMONE ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)**

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2, 3 e 4:

- accoglie in parte il ricorso della Procura Federale e determina in 1 punto di penalizzazione in classifica la sola sanzione inflitta alla società U.C. Albinoleffe;
- dichiara assorbito il ricorso dell'U.C. Albinoleffe e dispone addebitarsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso del Sig. Roberto Servalli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Carmelo Renato Calderone; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO DEL RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2014 INFLITTA AL SIG. RIPOLI AGOSTINO SEGUITO GARA RIMINI/REAL VICENZA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Rimini Calcio di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 28.2.2014 INFLITTA AL SIG. ANNIBOLETTI CRISTIAN SEGUITO GARA RIMINI/REAL VICENZA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)**

La C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Rimini Calcio di Rimini e riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Anniboletti Cristian al 31.1.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 17 gennaio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete